Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1280.
Disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, per la vendita e la locazione degli immobili destinati ad uso alberghiero;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, per la costituzione e il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, contenente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La destinazione degli edifici adibiti ad uso di albergo e costruiti, migliorati o ampliati coi mutui e coi contributi previsti dai Regi decreti-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e 16 settembre 1937-XV, n. 1669, non potrà essere mutata senza l'autorizzazione del Ministro per la cultura popolare.

Art. 2.

Il Ministro per la cultura popolare allorchè riconosca che un albergo o una pensione posti in un edificio che non abbia prevalente destinazione alberghiera, sia indispensabile alle esigenze del turismo nazionale, può dichiarare applicabili le disposizioni contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, limitatamente ai locali occupati dall'albergo o dalla pensione.

Art. 3.

Allorchè il locatario di un edificio adibito prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda intenda attuare miglioramenti, nuovi impianti o trasformazione di servizi, può chiedere la rinnovazione del contratto di locazione anche due anni prima della scadenza del contratto, osservate per il resto le disposizioni della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692.

Art. 4.

La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avrà attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.
La legge anzidetta avrà applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto sarà concessa secondo le norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1281.
Norme e programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni, e specialmente l'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1013;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, riguardanti il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le comunicazioni, relative al reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto per mezzo di pubblico concorso per esami.

Art. 2.

I programmi degli esami concernenti il concorso per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto risultano dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le comunicazioni. Le relative istruzioni saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

Sono abrogati il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, nella parte tuttora in vigore e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 35. — MANCINI.

Norme per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in S.P.E. nel Corpo delle capitanerie di porto occorre:

a) essere cittadini italiani;

b) possedere i titoli prescritti dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1043, secondo la categoria di persone tra le quali è indetto il concorso;

c) non aver superato l'età indicata dall'art. 3 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1043, secondo la categoria di persone tra le quali è indetto il concorso, salvo il disposto dell'art. 8 del R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, per gli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) aver l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare nel Corpo degli ufficiali delle Capitanerie di porto;

f) essere iscritti al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

Il Ministro per la marina, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le comunicazioni ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

Membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

Un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 3.

L'epoca degli esami e la località dove essi devono svolgersi sono di volta in volta determinati dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni.

Art. 4.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Il tempo assegnato per il suo svolgimento è indicato dal programma d'esami.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta Ufficiale che la Commissione credesse porre a loro disposizione.

È consentito negli esami di lingue straniere l'uso del vocabolario.

Chi contravviene alle predette disposizioni o risulta trovarsi in possesso di libri o manoscritti è escluso dagli esami.

Art. 5.

La vigilanza sui candidati durante lo svolgimento delle prove scritte è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni.

Il presidente può richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 6.

Ultimate le prove scritte, la Commissione procede all'esame dei lavori.

Per ciascuna materia di esame si fanno due distinte votazioni: una sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, prevale la decisione conforme al voto del presidente); l'altra per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei.

Dividendo la somma dei punti per il numero dei votanti si ottiene il punto medio per ogni materia.

Si ottiene poi la classificazione finale, moltiplicando il punto medio di ciascuna prova pel rispettivo coefficiente, quale risulta dal programma, e dividendo la somma dei prodotti, così ottenuti, per la somma dei coefficienti.

E' dichiarato idoneo il candidato che ha riportato un punto medio non inferiore a 10 in ciascuna prova.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte sono ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 7.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma e il candidato estrae a sorte due tesi e risponde su una delle due tesi estratte a sua scelta.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Al termine della prova relativa a ciascun gruppo di materie si procede alle due votazioni previste dal precedente articolo.

Il candidato dichiarato inidoneo in un gruppo di materie è considerato senz'altro inidoneo nelle prove orali ed esonerato dal sostenere le rimanenti prove.

Art. 8.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta viene unito uno specchio dimostrativo dei risultati il quale deve contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione di idoneità in ciascuna materia;

b) il punto medio di ciascuna prova;
c) il punto di classificazione finale;
d) l'indicazione di idoneo o non idoneo.

Nello specchio suddetto, nel quale i candidati dovranno essere raggruppati secondo la categoria qualora al concorso partecipino candidati di più categorie delle tre indicate dall'art. 41, lett. *A*, della legge sull'ordinamento della Regia marina quale risulta dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, deve essere anche indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative di lingue estere sostenute dai candidati e il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale nonchè il numero di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio sono firmati da tutti i componenti la Commissione.

Quindi il presidente rimette al Ministero della marina (Ufficio di Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale su indicato nonchè i lavori, che lo stesso Ministero conserva nei suoi atti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

TABELLA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto.

Numero della prova	MATERIE DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAME SCRITTO			
1	Svolgimento di un tema in lingua italiana su un argomento di cultura generale.	—	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema su elementi di diritto marittimo.	—	8 ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o di altra lingua come specificato nella nota *B*.	—	8 ore	2
	ESAME ORALE			
4	1° *Gruppo:*		30 minuti	2
	a) Diritto civile;	2		
	b) » costituzionale;	2		
	c) » amministrativo;	2		
	d) » e procedura penale;	2		
	e) » internazionale marittimo;	2		
5	2° *Gruppo:*		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) - codice per la marina mercantile.	2		
	g) Cultura militare.	2		
6	3° *Gruppo:*		30 minuti	2
	h) Matematica;	2		
	i) Fisica,	2		
	l) Geografia;	2		
	m) Economia politica e corporativa;	2		
	n) Statistica.	2		
7	Lingua straniera (1).	—	10 minuti	1

(1) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziare bene e tradurre a vista.

Nota A. — La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti in iscritto.

Nota B. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione della metà delle aliquote predette. I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere anche in altra lingua che non sia fra quelle sopra indicate.

Qualora il Ministero accolga la domanda la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri sopraindicati.

Diritto civile

Tesi 1ª - Nozione e ripartizione del diritto - Fonti del diritto - Della legge nel tempo e nello spazio - Interpretazione delle leggi.

Tesi 2ª - Dei rapporti e degli atti giuridici in generale - Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici - Persone fisiche e persone giuridiche - Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª - Cittadinanza, disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto - Domicilio, residenza e dimora - Assenza; assenza in guerra.

Tesi 4ª - Matrimonio - Filiazione legittima e filiazione naturale - Legittimazione - Minore età ed interdizione - Patria podestà e tutela - L'inabilitazione e la emancipazione - Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª - I beni secondo la loro natura giuridica - Diritti personali e reali - Possesso ed azioni possessorie - Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione - Servitù personali e prediali - Loro estinzione.

Tesi 6ª - Delle obbligazioni - Diverse specie - Loro effetti - Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - Modi di estinzione - Novazione e prescrizione.

Tesi 7ª - Dei contratti - Varie specie e requisiti essenziali - Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali - Interpretazione dei contratti.

Diritto costituzionale

Tesi 1ª - Diritto costituzionale - Nozione di Stato - Le varie forme di Governo - Governo rappresentativo in particolare - Monarchia e repubblica - Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª - Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale - Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e d'Asia.

Tesi 3ª - Governo monarchico costituzionale in Italia - Potere legislativo, esecutivo e giudiziario - Suoi sviluppi in rapporto all'ordinamento fascista - Il P. N. F.

Tesi 4ª - Il potere esecutivo o di governo - Il Capo del Governo - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Consiglio dei Ministri - Nomina e revoca dei Ministri - Responsabilità politica dei Ministri.

Tesi 5ª - Il potere legislativo - Il Senato - Sua composizione - La Camera dei Deputati - Sua composizione - Il Collegio elettorale nazionale - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo - La procedura per la approvazione della legge - Decreto-legge e decreto legislativo.

Tesi 6ª - Il potere giudiziario - Ordinamento giudiziario - La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione speciale - Competenza del giudice per materia, valore e territorio - I gradi di giurisdizione.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª - Demanio - Tasse - Imposte - Debito pubblico.

Tesi 3ª - Amministrazione centrale e locale - Ministeri - Attribuzioni dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Il concetto di stabilità nel rapporto di pubbligo impiego.

Tesi 4ª - Il Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 5ª - Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 6ª - Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Tutela e vigilanza dello Stato.

Tesi 7ª - Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Amministrazione speciale per il Comune di Roma.

Diritto e procedura penale

Tesi 1ª - Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Le principali innovazioni del nuovo codice penale - Codice e leggi complementari - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Tesi 2ª - Dei reati in generale - Delitti e contravvenzioni - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Subbietto attivo - Concorso di più persone nello stesso reato - Subbietto passivo ed oggetto - Volontà - Dolo e colpa - Fatto - Consumazione - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti del reato - Della recidiva.

Tesi 3ª - Delle pene - Nozione di pena - Pene principali ed accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª - Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato - Contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia - Contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti - Contro l'ordine pubblico - Contro l'incolumità pubblica - Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª - Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - Contro la moralità pubblica ed il buon costume - Contro l'integrità e la sanità della stirpe - Contro la famiglia.

Tesi 6ª - Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª - Nozione del processo penale - Ordinamento giudiziario e competenza - Azione penale - Suo esercizio - Querela - Azione civile nascente da reato - Parti nel processo penale - Difesa - Istruzione.

Tesi 8ª - Atti di polizia giudiziaria - Cenni sulla istruzione sommaria - Arresto e libertà provvisoria - Cenni sul giudizio - Sentenze e ordinanze - Mezzi d'impugnazione.

Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª - Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª - Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al di sopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e nel mare territoriale.

Tesi 3ª - La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª - Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento acque navigabili.

Tesi 5ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine e i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª - Il diritto di preda nella guerra marittima - Rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª - Neutralità nella guerra marrittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti e neutrali - Ammissione e permanenza delle navi belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

Codice di commercio A) - Codice per la marina mercantile B)

Tesi 1ª - *A*) La nave: costruzione, proprietario, armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito a cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile - Personale delle capitanerie di porto - Principali attribuzioni.

Tesi 2ª - *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare - Capitani e padroni - Ufficiali di bordo - Equipaggi - Costruttori navali.

Tesi 3ª - *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza - Trasporti di passeggeri. Polizia di bordo e della navigazione - Naufragi e ricuperi - Pesca.

Tesi 4ª - *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie - Servizio dei porti e delle spiaggie - Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti - Piloti pratici locali.

Tesi 5ª - *A*) Avarie e contribuzione - Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Atti di guerra delle navi mercantili - Prede - Navi e mercanzie neutrali Riprese - Confische - Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate - Rappresaglie.

Tesi 6ª - *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 7ª - *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) - Giurisdizione penale marittima mercantile - Competenza e procedura - Potere disciplinare.

Cultura militare

Tesi 1ª - *Leva marittima* - Soggezione alla leva marittima - Classi di leva Chiamata - Arruolamento Obblighi di servizio. Autorità preposte alle operazioni di leva marittima - Consigli di leva e loro competenza Note preparatorie e liste di leva Chiamata e sessioni di leva Esame personale Arruolamento e invio alle armi Ricorsi contro le decisioni del Consiglio di leva - Ferme di leva e ferme volontarie Ritardi alla presentazione alle armi Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense ed esenzioni Congedo illimitato e congedo assoluto - Anticipato congedo ai militari di leva o volontari Arruolamenti eccezionali Renitenza - Diserzione Sanzioni penali per reati in materia li leva marittima. Ritardi ai congedamenti. Richiami alle armi (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509).

Istruzione premilitare obbligatoria (R. decreto-legge numero 2150 in data 31 dicembre 1934 e circolare I. P. M. allegata al f. o. M. del 29 aprile 1937-XV.

Tesi 2ª - *Ordinamento della Regia marina* - Servizio navale - Servizio dipartimentale marittimo - Servizi centrali - Servizi speciali - Istituti e scuole della Regia marina.

Corpi militari della Regia marina e loro funzioni Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente Corrispondenza dei gradi (legge 8 luglio 1926, n. 1178, e legge 30 dicembre 1932, n. 1613). Attribuzione del capo e sottocapo di stato maggiore (R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1870). Classificazione del Regio naviglio (R. decreto 19 luglio 1929).

Tesi 3ª - *Ordinamento del C.R.E.M.* - Personale volontario e di leva - Categorie del personale - Gerarchia e corrispondenza di gradi con quelli del Regio esercito - Assegnazione del personale di leva alle varie categorie e specialità - Tirocini pratici e corsi per il personale di leva - Passaggio nel personale volontario - Speciali vincoli di servizio - Corsi di istruzione per il personale volontario - Classifiche - Varie specie di ferma - Rafferme - Proscioglimenti - Trasferimenti - Congedamenti e riammissioni in servizio - Richiami (testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con la legge 15 giugno 1933, n. 778).

Tesi 4ª - *Cenni sul potere marittimo* - Suoi elementi: navi da guerra e del commercio; basi navali e loro funzioni; traffico marittimo (linee di navigazione - Scambi e rifornimenti - Porti).

Tesi 5ª - *Difesa costiera* - Ostruzioni retali: armi subacquee - sbarramenti - Servizi di dragaggio.

Tesi 6ª - *Segnalamento marittimo*: servizi semaforici e portolani.

Sugli argomenti di cui alle tesi 5ª, 6ª e 7ª potranno essere utilmente consultati i manuali editi dal Ministero della marina per l'istruzione premarinara.

Matematica

Tesi 1ª - *A*) Calcolo dei radicali - Cenno sulle potenze con esponenti frazionari - Sistemi di equazioni di 1° grado.

B) Proporzioni fra grandezze - Similitudine fra figure piane, in particolare fra triangoli e poligoni.

C) Relazioni trigonometriche fra lati ed angoli di un triangolo.

Tesi 2ª - *A*) Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni riducibili al 2° grado - Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

B) Area dei poligoni - Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

C) Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti - Applicazione delle tavole trigonometriche alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

Tesi 3ª - *A*) Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi.

B) Rette e piani nello spazio - Ortogonalità e parallelismo Diedri, Triedri, Angoloidi - Poliedri.

C) Relazione fra le funzioni circolari di uno stesso arco o di archi associati - Funzioni circolari di alcuni archi (30°, 45°, 60°, 18°, 36°).

Tesi 4ª - *A*) Equazioni esponenziali - Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al calcolo di espressioni numeriche.

B) Equivalenza dei solidi - Superficie e volume dei poliedri semplici, del cilindro, del cono e della sfera.

C) Trasformazione di somme e di differenze delle funzioni circolari in prodotti Determinazione di un angolo quando è dato il valore della sua funzione circolare e viceversa.

Tesi 5ª - *A*) Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Proprietà del circolo; angoli al centro e angoli inscritti in una circonferenza - Misura di un arco e dell'area di un settore circolare.

C) Applicazione della trigonometria piana - Raggi dei circoli circoscritto ed inscritto - Calcolo della lunghezza del lato di un poligono regolare di n lati, dato il raggio del circolo circoscritto.

Fisica

Tesi 1ª *Meccanica*: Moto uniforme e moto uniformemente vario - Moti periodici; circolare e oscillatorio Concetto di forza ed unità statica di essa. Equilibrio di forze complanari o comunque disposte: equilibrio dei corpi con un punto o con un asse fisso. Principio di inerzia - Proporzionalità

fra forza e accelerazione. Massa. Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione. Caduta dei gravi liberi. Oscillazione del pendolo.

Tesi 2ª - Lavoro ed energia - Unità di lavoro e di potenza - Energia di moto e di posizione. Equilibrio dinamico nelle macchine. Cenno sull'attrito e resistenza del mezzo. Conservazione dell'energia. Trasmissione della pressione nei fluidi. Pressione generata dal peso dei fluidi, con particolare riguardo all'atmosfera. Compressione (a temperatura costante) degli aeriformi. Moto dei fluidi; pompe. Moto di un solido immerso in un fluido (applicazione alle navi, ai dirigibili e ai velivoli). Cenno sulle azioni melecolari e sulla pressione osmotica. Concetto di pressione.

Tesi 3ª - Termologia - Concetto di temperatura; misura della temperatura. Concetto di quantità di calore; caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sulla propagazione del calore. Nozione di dilatazione termica. Il calore negli aeriformi; equazione caratteristica dei gas. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato. Il 1° principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria. Il 2° principio della termodinamica. Cenno sui motori termici e sulle macchine frigorifere.

Tesi 4ª - *Acustica.* Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Timbro di un suono. Cenno sui fenomeni di interferenza. Intervalli musicali. Cenno sulla riproduzione dei suoni.

Tesi 5ª - *Elettrologia e Magnetismo.* Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono. Condensatori. L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie e grandezze da cui dipende. Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica terrestre. Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla misura della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione dei segnali (telegrafo, ecc.). Calore prodotto dalla corrente; applicazione al riscaldamento e alla illuminazione.

Tesi 6ª - La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie: dissociazione elettrolitica - Accumulatori. La corrente nei gas; ionizzazione. Raggi catodici e raggi X. Cenno sui fenomeni di radioattività. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Cenno sugli alternatori, motori e dinamo. Trasformatori statici. Telefono. Utilizzazione elettrica dell'energia idraulica. Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per riceverle. Cenno di radiotelegrafia e radiotelefonia. Cenno sulla costituzione della materia: molecole, atomi, elettroni, nuclei. Cenno sui fenomeni termoionico e fotoelettrico.

Tesi 7ª - *Ottica.* Riflessione e rifrazione con applicazione agli specchi piani e ai prismi. Cenno sugli specchi sferici e sulle lenti sottili. Occhio e strumenti ottici più usati. Dispersione della luce. Velocità della luce nel vuoto e nei mezzi materiali - Cenno sui fenomeni d'interferenza, diffrazione e polarizzazione. Frequenza, lunghezza d'onda ed intensità di una radiazione semplice. Cenno sulla natura elettromagnetica della luce - Radiazioni non visibili. Cenni di spettroscopia.

Geografia.

Tesi 1ª - *A*) La Terra come pianeta: forma, dimensioni e movimenti - Carte geografiche e topografiche: loro lettura.

B) Divisione politica della Terra - I grandi Stati moderni.

Tesi 2ª - *A*) Distribuzione delle terre e dei mari - Le grandi linee del rilievo terrestre - Il mare e i suoi fenomeni - Atmosfera e climi.

B) Gli Stati di Europa - Loro importanza politica ed economica - Il problema demografico.

Tesi 3ª - *A*) Origine delle roccie - Fossili e loro importanza - Breve riassunto delle ere geologiche - Comparsa dell'uomo sulla terra.

B) L'Italia politica dopo la guerra mondiale e il suo sviluppo agricolo, industriale e commerciale - Gli italiani all'estero - Il Mediterraneo e l'Italia.

Tesi 4ª - *A*) Razze, popoli e nazioni - Distribuzione attuale degli uomini - Forme di vita e di civiltà in relazione all'ambiente - Agglomeramenti umani e loro diversi tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Asia - Razze, popoli, religioni - Interessi italiani.

Tesi 5ª - *A*) Azione dell'atmosfera, delle acque continentali (superficiali e sotterranee), delle nevi e dei ghiacciai, del le acque marine e degli organismi nel modellamento della superficie terrestre.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Africa - Le colonie italiane in particolare.

Tesi 6ª - *A*) Calore terrestre - Fenomeni vulcanici, sismici e bradisismici - Origine dei rilievi terrestri.

B) Geografia generale fisica, economica e politica dell'Oceania - Le terre polari.

Tesi 7ª - *A*) Scambi: distribuzione delle piante e degli animali di valore economico fondamentale; principali mercati delle materie prime; mezzi di trasporto e grandi vie di comunicazione mondiale - Migrazioni storiche e attuali - Colonie e loro tipi.

B) Geografia generale fisica, economica e politica delle Americhe - Gli italiani nelle Americhe.

Economia politica e corporativa

Tesi 1ª - *A*) Utilità e limitazione dei beni - Elementi della produzione.

B) Caratteristiche dell'economia corporativa della produzione, nello scambio e nel consumo.

Tesi 2ª - *A*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta.

B) L'intervento dello Stato nell'economia liberista e nell'economia corporativa.

Tesi 3ª - *A*) Del salario - Leggi del salario nell'economia liberista.

B) Le forze produttive nell'economia corporativa è la disciplina unitaria della produzione.

Tesi 4ª - *A*) Il valore e le leggi relative.

B) Il salario corporativo.

Tesi 5ª - *A*) La circolazione dei beni - La moneta - Lo scambio internazionale.

B) La collaborazione corporativa fra capitale e lavoro.

Tesi 6ª - *A*) La distribuzione della ricchezza.

B) Gli scambi internazionali in regime corporativo.

Statistica

Tesi 1ª — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine statistica - Concetto di statistica.

Tesi 2ª — Rilevazione e spoglio dei dati statistici - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Valutazione critica dei dati - Scoperta ed eliminazione degli errori - L'impiego delle macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

Tesi 3ª — Metodologia statistica - Comparabilità dei dati - Comparabilità ottenuta mediante rapporti, medie, rappresentazioni grafiche, ecc.

Tesi 4ª — La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª — Stato e movimento della popolazione, con particolare riguardo all'Italia - Censimenti e classificazioni - Densità della popolazione - Statistica dei movimenti migratori interni ed esterni.

Tesi 6ª — Principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmi, salari, prezzi. Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1282.

Approvazione del nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1924-II, n. 482, con il quale è stata eretta in ente morale l'Opera di previdenza sociale a favore dei componenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Veduto il R. decreto 20 ottobre 1929-VII, n. 1930, col quale l'Opera predetta ha cambiato la sua denominazione in quella di « Opera di previdenza della Milizia »;

Veduto il decreto del Duce in data 3 novembre 1929-VIII, con il quale l'Opera di previdenza della Milizia è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Veduto lo statuto dell'Opera anzidetta approvato con R. decreto 13 gennaio 1931-IX, n. 62, e le successive modificazioni;

Veduto lo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » costituito in seno all'Opera di previdenza, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1934-XII, n. 262, e le modificazioni successivamente apportate allo statuto stesso;

Veduta la domanda con la quale il Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che siano apportate alcune aggiunte e varianti allo statuto predetto, giusta deliberazione del Consiglio direttivo dell'Opera in data 10 marzo 1938-XVI, e che sia approvato il testo unico dello statuto della « Sezione per assegni vitalizi »;

Veduto l'art. 2 del Codice civile;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria sicurezza nazionale annesso al presente decreto e composto di numero 49 (quarantanove) articoli.

Lo statuto predetto sostituisce quello approvato con Nostro decreto 31 gennaio 1934-XII, n. 262, e successive modificazioni, e sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 97. — MANCINI.

Statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

CAPO I.

Costituzione ed ordinamento della Sezione per assegni vitalizi.

Art. 1.

L'Opera di previdenza della Milizia, oltre ai compiti di cui all'art. 2 dello statuto approvato con R. decreto 13 gennaio 1931-IX, n. 62, provvede ad assicurare agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed alle loro famiglie un trattamento vitalizio o temporaneo di quiescenza, con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La gestione completa del nuovo servizio è tenuta distinta da quella inerente ai servizi già pertinenti all'Opera di previdenza.

A tale scopo l'attività dell'Ente è ripartita in due Sezioni: l'una, « Sezione per indennità e sussidi », provvede a quanto è necessario per l'esplicazione degli scopi previsti nello statuto vigente; l'altra, « Sezione per assegni vitalizi », provvede alle nuove finalità disposte nel presente statuto.

Art. 3.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo, del Comitato amministrativo e del segretario dei due Collegi, determinate nello statuto dell'Opera di previdenza, sono estese alla nuova gestione della Sezione per assegni vitalizi.

Alla chiusura dell'anno finanziario, a cura del Comitato amministrativo, sono compilati, distintamente per ciascuna Sezione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto ed il bilancio preventivo per il nuovo esercizio. Al conto consuntivo è allegato il conto patrimoniale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1936, alla fine di ogni triennio, è compilato, per le due Sezioni, il conto generale delle attività, distintamente per ciascun cespite di entrata, e degli oneri attuali e latenti delle gestioni.

Sulla base delle risultanze dei conti predetti, il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato amministrativo, dispone, eventualmente, il trasferimento dall'una all'altra Sezione delle eccedenze di attività, il prelevamento dai fondi di riserva delle somme necessarie a colmare eventuali disavanzi, e, in generale, adotta tutti quei provvedimenti che ravvisi necessari per assicurare il regolare andamento amministrativo, tecnico e finanziario della gestione delle due Sezioni.

I provvedimenti di cui al comma precedente, deliberati dal Consiglio direttivo, si eseguono soltanto dopo che sia intervenuta l'approvazione del Capo del Governo.

Art. 5.

Nella determinazione delle attività e degli oneri della gestione Sezione per assegni vitalizi, si tiene espressamente conto di un « Fondo di riserva » da costituire a garanzia della gestione medesima.

Alla formazione del fondo si provvede assegnando, a decorrere dall'esercizio 1933-34, per 10 anni consecutivi, un decimo delle entrate lorde della Sezione.

Il fondo di riserva è impiegato in titoli di Stato, ed è aumentato, di anno in anno, dei propri interessi.

Art. 6.

La Sezione per assegni vitalizi trae i mezzi per l'attuazione dei propri scopi:

a) dal fondo accantonato al 30 giugno 1933-XI per la costituenda Cassa pensioni;

b) dal contributo dell'Opera di previdenza — Sezione per indennità e sussidi — da determinarsi annualmente dal Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) dalle erogazioni annuali delle Confederazioni sindacali, stabilite, a favore della Cassa pensioni, con comunicazione Ministeriale in data 31 marzo 1933, n. 7195/AG/333;

d) dai proventi derivanti dall'applicazione del R. decreto-legge n. 1920 del 22 dicembre 1932, convertito in legge n. 394 del 3 aprile 1933;

e) dai contributi corrisposti mensilmente, per ritenuta, dagli iscritti e dagli ufficiali provvisti di assegni vitalizi;

f) dalle rendite del proprio patrimonio;

g) da oblazioni varie, lasciti, donazioni ecc.

CAPO II.

Iscrizione e contributi.

Art. 7.

L'iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi è obbligatoria per tutti gli ufficiali in S. P. E.: essa ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da parte dell'interessato, il quale, all'atto della sua assunzione in S. P. E., assume automaticamente gli oneri e diventa partecipe delle provvidenze della Sezione per assegni vitalizi.

Sono esclusi gli ufficiali delle Milizie speciali: ferroviaria, portuaria, postelegrafica, forestale e stradale, che beneficiano di particolari trattamenti di pensione.

Art. 8.

Gli ufficiali della Milizia in S. P. E., eventualmente comandati presso altre Amministrazioni pubbliche e anche se da queste retribuiti, continuano a restare iscritti all'Opera di previdenza — Sezione per assegni vitalizi — sono tenuti al pagamento dei contributi e mantengono il diritto a conseguire gli assegni vitalizi quando acquistano i requisiti prescritti dal presente statuto.

Art. 9.

L'ufficiale iscritto alla Sezione per assegni vitalizi è sottoposto, durante la prestazione del servizio, ad una ritenuta mensile commisurata al 6 per cento dello stipendio minimo fissato dalle tabelle annesse alla legge sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, tenuto conto, per determinare la corrispondenza del grado, delle norme dettate nell'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1923, numero 967.

Il contributo corrisposto dall'iscritto resta devoluto alla Sezione anche se l'ufficiale cessi dal servizio, per qualsiasi causa, senza aver conseguito diritto ad assegno vitalizio.

Art. 10.

L'iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi è obbligatoria anche per il personale civile in servizio permanente effettivo presso il Comando generale.

Al personale di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni del presente statuto. I contributi, gli assegni vitalizi e le indennità di cessazione dal servizio sono commisurati a quelli dei pari grado ufficiali, cui il personale predetto è assimilato.

Agli effetti del presente statuto, il direttore amministrativo e l'ispettore superiore, ove appartengano al personale civile di cui al presente articolo, sono assimilati, rispettivamente, a console generale ed a console.

Art. 11.

Il personale contemplato dall'articolo precedente, in servizio permanente effettivo nella Milizia al 1° luglio 1933, è iscritto alla Sezione per assegni vitalizi dalla data anzidetta. Quello assunto posteriormente è iscritto dal giorno nel quale è entrato in servizio permanente effettivo.

Il personale di cui trattasi dovrà versare alla Sezione i contributi eventualmente non corrisposti dalla data di iscrizione.

Art. 12.

Il servizio prestato dal personale di cui agli articoli 10 e 11 in qualità di ufficiale in S. P. E. della Milizia ordinaria o in qualità di funzionario civile presso altra Amministrazione dello Stato, anteriormente alla riassunzione in servizio civile, è cumulabile con quello prestato in questa ultima qualità a tutti gli effetti.

CAPO III.

Liquidazione degli assegni vitalizi.

Art. 13.

Hanno diritto di conseguire gli assegni vitalizi gli ufficiali che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dall'annessa tabella *A* per ciascun grado, purchè abbiano complessivamente compiuto almeno 20 anni di servizio perma-

nente effettivo nella Milizia ordinaria, dei quali almeno cinque di iscrizione all'Opera di previdenza - Sezione per assegni vitalizi.

I cinque anni di iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi saranno richiesti soltanto a decorrere dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 14.

Gli ufficiali che abbiano un minimo di 20 anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria, i quali cessino dal servizio prima di raggiungere i limiti di età di cui all'annessa tabella *A*, hanno diritto all'assegno vitalizio quando:

a) cessino per soppressione di posto o passaggio d'autorità alle dipendenze dello Stato o delle organizzazioni del P.N.F., in posti nei quali non è ammesso il cumulo dei servizi prestati nella Milizia con iscrizione alla sua Sezione per assegni vitalizi;

b) risultino inabili ad ulteriore servizio permanente per infermità;

c) siano stati giudicati professionalmente non più idonei a disimpegnare le funzioni del proprio grado dalle competenti autorità della Milizia.

Art. 15.

Gli ufficiali provvisti di assegno vitalizio, liquidato ai termini del presente statuto, i quali, in via eccezionale, siano richiamati nella Milizia in servizio temporaneo, liquidano, all'atto della nuova cessazione, il maggiore assegno vitalizio in rapporto all'ulteriore servizio prestato, se superiore a sei mesi continuativi, ed ai gradi raggiunti, se il periodo di richiamo è durato almeno tre anni ininterrottamente.

Art. 16.

Il trattamento privilegiato a favore degli ufficiali o delle loro famiglie per effetto di infermità o di morte dell'ufficiale, provenienti da cause di servizio, è a carico dell'Erario, a norma delle disposizioni dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

CAPO IV.

Valutazione dei servizi.

Art. 17.

Il servizio permanente effettivo prestato in Patria o nelle Colonie, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, dagli ufficiali della M.V.S.N., iscritti alla Sezione per assegni vitalizi, è valutato, agli effetti dell'assegno vitalizio, nei limiti e con le condizioni fissate dal presente statuto.

Art. 18.

Il periodo d'iscrizione al P.N.F. anteriore alla Marcia su Roma è computato per intiero e considerato agli effetti dell'applicazione del precedente art. 17, come servizio permanente effettivo nella Milizia.

Ai soli effetti poi della misura del trattamento di quiescenza si tiene presente quanto appresso:

a) per ogni ferita riportata dall'ufficiale per la causa della Rivoluzione fascista è computato un anno di servizio in più;

b) è aumentato un anno di servizio agli ufficiali che risulteranno essere entrati in servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria dal 1° febbraio al 30 giugno 1923;

c) il tempo del servizio prestato nelle Legioni Libiche od altri reparti coloniali che fossero costituiti, è computato in ragione del doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per il periodo successivo, con il limite di non oltre la metà del servizio complessivamente prestato;

d) ogni anno di guerra è valutato per un anno.

Art. 19.

Qualora il calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 13, risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, essa sarà computata per un anno intiero.

CAPO V.

Misura degli assegni vitalizi.

Art. 20.

L'assegno vitalizio per l'ufficiale della Milizia è liquidato sullo stipendio minimo di assimilazione del grado rivestito alla data di cessazione dal servizio.

La misura dell'assegno è costituita da un numero di quote dello stipendio predetto, calcolata in base alle aliquote dell'annessa tabella *B*, eguale al numero degli anni di servizio riconosciuti utili ai sensi degli articoli precedenti.

Quando il complesso delle quote ecceda i 4/5 dello stipendio assunto a base della liquidazione, l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura dei 4/5 dello stipendio stesso.

L'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio utile ha diritto a conseguire l'assegno nella misura dei 4/5 dello stipendio di assimilazione.

Art. 21.

L'assegno vitalizio liquidato a norma dell'articolo precedente, ed elevato o ridotto al massimo corrispondente ai 4/5 dello stipendio di assimilazione, è aumentato, a favore dell'ufficiale che alla data della cessazione dal servizio abbia una permanenza nel grado superiore a 5 anni, di 1/100 per ogni anno, oltre i 5 di maggiore permanenza nel grado stesso, fino al massimo di 1/10 di aumento sull'assegno originario.

Art. 22.

L'ufficiale iscritto all'Opera di previdenza, sia che cessi dal servizio con diritto all'assegno vitalizio, sia che cessi senza aver maturato tale diritto, per insufficienza di servizi, percepirà dalla Sezione indennità sussidi l'indennità di cessazione dal servizio, corrispondente alla durata del servizio prestato nella Milizia, stabilita con apposito regolamento, sempre che siano state soddisfatte tutte le particolari norme che governano la concessione della indennità stessa.

Art. 23.

L'assegno vitalizio a favore dell'ufficiale che, alla data di cessazione dal servizio permanente effettivo nella Milizia, abbia conseguito o abbia diritto a conseguire pensione od assegno privilegiato a carico dello Stato per invalidità contratta in servizio permanente effettivo nella Milizia, è corrisposto in misura eguale alla differenza tra la somma calcolata in base ai precedenti articoli 20 e 21 e la somma percepita a titolo di privilegio.

In caso di variazioni nella misura dell'assegno privilegiato, è correlativamente modificato il trattamento differenziale a carico della Sezione per assegni vitalizi.

Nei casi previsti nel presente articolo, con l'assegno vitalizio differenziale è sempre corrisposta l'indennità di cessazione dal servizio nella misura integrale.

Quando il trattamento di privilegio sia costituito da un assegno temporaneo di 10ª categoria, il relativo importo è detratto dalla indennità integrale di cessazione dal servizio, la quale, pertanto, è corrisposta solo per la differenza.

Art. 24.

Non sono soggette alla detrazione di cui all'art. 23 le pensioni od assegni di guerra già assegnati o che venissero ad essere assegnati all'ufficiale, alla vedova ed ai figli.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto risultino applicabili, alle famiglie degli ufficiali morti in servizio ed in stato di quiescenza.

CAPO VI.

Riversibilità degli assegni vitalizi.

Art. 26.

In caso di morte dell'ufficiale l'assegno vitalizio compete, nella misura specificata nei successivi articoli, alla vedova, purchè non separata legalmente dal marito per sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato, e purchè il matrimonio sia stato autorizzato secondo i termini prescritti dal Comando generale della Milizia e sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione del servizio, a meno che sia nata o nasca prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Art. 27.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale in S. P. E. che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 26 dello statuto hanno diritto a conseguire l'assegno di riversibilità di cui all'art. 29 ancorchè l'ufficiale non abbia compiuto complessivamente i 20 anni di servizio di cui all'art. 13 dello statuto, nel caso in cui l'ufficiale sia caduto in combattimento o deceduto per ferite o malattie riportate o contratte in guerra e per cause di guerra ed abbia compiuto i dieci anni di S. P. E. nella Milizia ordinaria e quindici anni complessivamente, valutati i servizi cumulabili di cui agli articoli 40 e 41 dello statuto.

L'assegno di cui al precedente comma è liquidato in rapporto allo stipendio minimo di assimilazione del grado ricoperto dall'ufficiale alla data della morte, maggiorato dalle aliquote di cui agli articoli 18, 19 e 21 dello statuto.

Art. 28.

La disposizione di cui all'art. 27 ha vigore dal 3 ottobre 1935-XIII.

Art. 29.

La misura dell'assegno vitalizio spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 26 e 27, è ragguagliata ad una percentuale dell'assegno già goduto dall'iscritto o di quello che a questo sarebbe spettato, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto all'assegno vitalizio: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto all'assegno vitalizio: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Art. 30.

Al diminuire del numero dei compartecipi all'assegno vitalizio, a senso dell'articolo precedente, la misura dell'assegno sarà variata in conformità delle percentuali indicate nell'articolo stesso.

Art. 31.

Quando, oltre alla vedova avente diritto all'assegno vitalizio, esista prole di precedente matrimonio dell'ufficiale, avente anch'essa i requisiti di età e stato civile richiesti, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 40 per cento dell'assegno vitalizio già goduto dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani, in parti eguali, la rimanente parte dell'assegno vitalizio, liquidato con le aliquote di cui all'art. 23.

Art. 32.

La vedova che passi ad altre nozze perde il godimento dell'assegno vitalizic.

Gli orfani e le orfane perdono il godimento dell'assegno vitalizio con la maggiore età, e le orfane, inoltre, qualora contraggano matrimonio.

CAPO VII.

Perdita e riacquisto del diritto all'assegno vitalizio.

Art. 33.

Gli ufficiali della M.V.S.N. perdono il diritto a conseguire l'assegno vitalizio od il godimento dell'assegno già conseguito:

a) in caso di volontarie dimissioni dalla Milizia o dal S. P. E.;

b) nei casi previsti dall'art. 183 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

c) quando siano radiati dai ruoli in seguito a provvedimento disciplinare, adottato ai sensi delle disposizioni in vigore;

d) per quanto riguarda la decadenza ed il ripristino del diritto a conseguire l'assegno vitalizio o del godimento dell'assegno già conseguito, in dipendenza rispettivamente della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana, sono altresì applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.

Art. 34.

Gli ufficiali della M.V.S.N. che hanno perduto il diritto al conseguimento od al godimento dell'assegno vitalizio, sono riammessi al diritto ed al godimento predetto quando, nei casi di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, sia

intervenuta sentenza di riabilitazione, e quando, nei casi di cui alla lettera *c*), ove la radiazione sia stata disposta in conseguenza all'espulsione dal P. N. F., a causa di indegnità politica dichiarata dalla competente autorità, sia stata dall'autorità medesima disposta la riammissione nel P. N. F.

La decorrenza dell'assegno vitalizio è, nei casi in precedenza indicati, fissata alla data della riabilitazione o della riammissione al P. N. F.

Art. 35.

La famiglia dell'ufficiale che, ai termini degli articoli 33 e 34, abbia perduto il diritto a conseguire od a godere l'assegno vitalizio, consegue, quando sussistano le condizioni all'uopo prescritte, l'assegno di riversibilità come se l'ufficiale fosse morto, nella misura e con le condizioni fissate per le vedove e per gli orfani.

L'assegno a favore della famiglia cessa qualora l'ufficiale riacquisti il diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio diretto.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

Tutti gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1933-XI risulteranno essere in servizio permanente effettivo nei Comandi e reparti di Milizia specificati negli articoli 7 e 8 e nella tabella *A* salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 38, saranno iscritti d'ufficio alla Cassa di previdenza - Sezione per assegni vitalizi.

Art. 37.

Gli ufficiali cui sono conferite le funzioni del grado superiore sono equiparati agli ufficiali di quest'ultimo grado agli effetti della misura dei contributi, della misura degli assegni vitalizi e delle indennità, nonchè dei limiti di età per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 38.

Gli ufficiali delle categorie specificate nel presente articolo che si trovano in S. P. E. nella Milizia alla data del 1° luglio 1933-XI, possono, entro un mese dall'entrata in vigore del presente statuto, dichiarare se intendono di optare o no per il trattamento di assegno vitalizio da esso stabilito, tenendo conto della personale situazione di servizio in relazione alle precedenti norme ed a quelle che seguono. Le rinuncie, come le opzioni, sono in ogni caso irrevocabili.

I rinunciatari saranno esenti dalle ritenute mensili a favore della Sezione assegni vitalizi continuando però a corrispondere le quote mensili a favore della Sezione indennità e sussidi.

Coloro che opteranno per l'assegno vitalizio dovranno sottostare alle relative *ritenute mensili* a favore della Sezione assegni vitalizi che non saranno però loro rimborsate qualora lasciassero il S. P. E. senza aver raggiunto i titoli richiesti per la liquidazione dell'assegno vitalizio stesso.

Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni prescritte da questo articolo, non eserciteranno il diritto di opzione di cui sopra, saranno senz'altro iscritti alla Sezione assegni vitalizi a senso dell'art. 7 di questo statuto.

Le categorie di ufficiali ammessi all'opzione sono le seguenti:

a) gli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate dello Stato e da queste provvisti di assegni vitalizi di pensione, o temporanei di posizione ausiliaria, di aspettativa per riduzione di quadri o di congedo provvisorio;

b) gli ufficiali provenienti da altre Amministrazioni dello Stato od altri Enti pubblici, escluse le altre Forze armate.

Gli ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) qualora rinuncino dal far parte della Sezione per assegni vitalizi di cui al presente statuto percepiranno, all'atto della cessazione dal servizio della Milizia, dalla Sezione indennità e sussidi, l'indennità di cessazione dal servizio, corrispondente alla durata del servizio prestato nella Milizia, stabilita con apposito regolamento sempre che siano state soddisfatte tutte le particolari norme che governano la concessione della indennità stessa;

c) gli ufficiali non provenienti da alcuna Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici, i quali, nel grado attuale, siano colpiti entro il 30 giugno 1943, dai limiti di età stabiliti dalla tabella *A*, del presente statuto, senza maturare il diritto all'assegno vitalizio della Milizia.

In caso di rinuncia percepiranno all'atto della cessazione dal S. P. E. della Milizia, la indennità in parola come sopra detto.

Art. 39.

Gli ufficiali, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, che optano per l'iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi, sono sottoposti alla ritenuta mensile sulla differenza tra lo stipendio di assimilazione e lo stipendio, la pensione o l'assegno goduto.

Detti ufficiali avranno conseguentemente diritto all'assegno vitalizio nella misura della differenza tra l'assegno in godimento e quello stabilito dal presente statuto, articoli 20 e 21.

Art. 40.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria alla data del 1° luglio 1933-XI, i servizi militari prestati prima di essere assunti in S. P. E. nella Milizia, sono cumulabili con l'anzidetto servizio di Milizia.

Tuttavia gli ufficiali predetti non conseguono diritto ad assegno vitalizio se non hanno prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria e venti anni complessivamente con gli altri servizi cumulabili a norma del presente statuto.

Art. 41.

Agli effetti del presente statuto il servizio permanente effettivo prestato dagli ufficiali nelle Milizie speciali, prima di essere assunti in S. P. E. nella Milizia ordinaria, è considerato alla stregua dei servizi fatti presso le altre Forze armate dello Stato, a senso dell'articolo precedente.

Art. 42.

Le norme di cui agli articoli 18 e 19 non si applicano nè per la determinazione dei dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia, nè per la valutazione del servizio in precedenza prestato nelle altre Forze armate, indicate nell'articolo 40.

Art. 43.

Il periodo d'iscrizione al P. N. F. anteriore alla Marcia su Roma è valutato per intero, nel computo dei 20 anni di servizio richiesti dall'articolo 40, per gli ufficiali collocati nella riserva per effetto dell'applicazione dei limiti di età stabiliti dall'annessa tabella *A*, o per sopravvenuta inabilità fisica o perchè deceduti per qualsiasi causa, purchè gli ufficiali stessi abbiano compiuto almeno 14 anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria e siano insigniti della medaglia commemorativa della « Marcia su Roma ».

La disposizione del presente articolo ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Art. 44.

Per i capimanipolo e per i centurioni, fin quando l'assegno del grado non sia eventualmente migliorato, una parte della ritenuta, rispettivamente del 3 per cento, dell'1 per cento dello stipendio di assimilazione, è a carico dell'Opera di previdenza, Sezione per indennità e sussidi, sempre che le condizioni del suo bilancio lo consentano.

Art. 45.

Alla liquidazione dell'assegno vitalizio provvede d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'ufficiale, il presidente del Comitato amministrativo dell'Opera di previdenza, sentito, ove lo ravvisi necessario, il parere del Comitato medesimo.

Con le stesse norme e modalità, ma su domanda degli interessati, corredata dai documenti atti a provare la sussistenza dei requisiti di età e di stato civile richiesti, si provvede a favore delle famiglie degli ufficiali morti in godimento dell'assegno diretto.

Art. 46.

L'ufficiale, la vedova o gli orfani, ove ritengano che il loro diritto non sia stato esattamente valutato, possono, con istanza motivata, presentata non oltre il 60° giorno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, chiedere la revisione del provvedimento stesso, da parte del Consiglio direttivo.

Il giudizio espresso dal Consiglio predetto è definitivo e non può essere impugnato nè amministrativamente, nè giudiziariamente.

Art. 47.

Agli assegni vitalizi liquidati dall'Opera di previdenza della Milizia, Sezione per assegni vitalizi, sono applicabili tutte le disposizioni sulla cedibilità, sulla sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni a carico dello Stato.

Art. 48.

Con effetto dal 1° gennaio 1937-XV, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente statuto:

1) la tabella *A* annessa allo statuto vigente e contenente i limiti di età per la permanenza in servizio permanente effettivo nella M. V. S. N.;

2) la tabella *B* annessa allo statuto vigente e contenente le aliquote da applicarsi nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti agli ufficiali in S. P. E. della M. V. S. N.

Art. 49.

Il presente statuto entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1933-XI, salvo per le disposizioni per le quali è stabilita una decorrenza diversa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

TABELLA *A*.

Limiti di età per la permanenza in servizio permanente effettivo nella Milizia volontaria

GRADO	Milizia ord. Legioni libiche Milizia univers. Milizia confin.	Ruolo amministrativo	M. DICAT e da COS
Luogotenente generale	anni 62	—	62
Console generale	» 60	60	60
Console	» 58	58	58
1° Seniore	» 55	58	58
Seniore	» 53	56	55
Centurione	» 50	53	53
Capo manipolo	» 48	51	50
Sotto capo manipolo	» 48	51	50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

TABELLA *B*.

Aliquote da applicarsi nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti agli ufficiali in S. P. E. della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Sotto capo manipolo	1/32	dello stipendio di assimilazione per ciascun anno di servizio
Capo manipolo	1/34	idem
Centurione	1/38	idem
Seniore	1/42	idem
1° Seniore	1/46	idem
Console	1/50	idem
Cons. gen. e gradi super.	1/55	idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 agosto 1938-XVI.
Nomina dell'avv. Guido Pighetti a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 4 gennaio 1937-XV con il quale Serafino Secomandi è stato nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'avv. Guido Pighetti a membro della Corporazione predetta in sostituzione di Secomandi Serafino;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Guido Pighetti è nominato membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione di Secomandi Serafino.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3242)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 agosto 1938-XVI.
Nomina del prof. Carlo Emilio Ferri a membro della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'on. Biagio Orlandi è confermato nella carica di membro della Corporazione suddetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del prof. Carlo Emilio Ferri a membro della Corporazione suddetta in sostituzione dell'on. Biagio Orlandi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Carlo Emilio Ferri è nominato membro della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione dell'on. Biagio Orlandi.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3243)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 agosto 1938-XVI.
Nomina del dott. Enrico De Ponti a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1937-XIV con il quale Dalla Noce Gaetano è confermato nella carica di membro della Corporazione suddetta, quale rappresentante dei lavoratori del commercio per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del dott. Enrico De Ponti a membro della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione di Dalla Noce Gaetano;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Enrico De Ponti è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione di Dalla Noce Gaetano.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3244)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1938-XVI.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione vitivinicola;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione vitivinicola, un Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato ai sensi dell'art. 35 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. avv. Adinolfi Matteo, vice presidente della Corporazione vitivinicola, il quale potrà farsi sostituire, in caso di assenza o di impedimento, dall'avv. Fantechi Augusto, ed è composto dei seguenti membri:
On. Capri Cruciani
On. Gervasio Vittorino

Sig. Panza Ernesto
Prof. Carocci Buzi Vincenzo
Sig. Laudicina Giuseppe
Prof. Biscioni Giuseppe
On. dott. Michelini di San Martino Gabriele.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'avv. Antonio De Cesare, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Ubaldo Settimj.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.
Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1938 dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;
Visto l'art. 52 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;
Sentite le Confederazioni fasciste delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle aziende del credito e della assicurazione è stabilito per l'anno 1938 come segue:

a) nella misura pari a quella indicata al successivo art. 3 per ogni dirigente;

b) nella misura di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta agli altri prestatori d'opera.

Art. 2.

Il contributo dei funzionari, degli impiegati e del personale subalterno delle aziende del credito e della assicurazione è stabilito per l'anno 1938 nella misura di L. 0,50 per ogni cento lire di retribuzione lorda, riferita alle risultanze dell'esercizio precedente.

Art. 3.

Il contributo dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione è stabilito nelle seguenti misure:

1° Dirigenti di Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di Banche ordinarie, di Banche popolari e di banchieri:

a) con capitale e riserve o patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936, fino a L. 5.000.000 . . . . L. 120

b) con capitale e riserve o patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936, da 5 a 100 milioni . . . . » 170

c) con capitale e riserve o patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936, oltre i 100 milioni:
direttori e condirettori generali e centrali . » 350
altri dirigenti . . . . » 230

2° Dirigenti di Casse di risparmio ed Enti equiparati:

a) con patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936, fino a 5 milioni . . . . » 120

b) con patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936, da 5 a 100 milioni . . . » 150

c) con patrimonio risultante dal bilancio dell'esercizio oltre i 100 milioni:
direttori generali . . . . » 300
altri dirigenti . . . . » 200

3° Dirigenti di Istituti finanziari, Istituti di credito fondiario e Istituti di credito agrario . . . . » 150

4° Dirigenti di Casse rurali e artigiane ed Enti ausiliari . . . . » 50

5° Dirigenti di agenti di cambio . . . . . . » 130

6° Dirigenti di commissionari di borsa e cambia valute . . . . » 120

7° Dirigenti di Imprese assicuratrici:

a) con premi ed accessori incassati nell'esercizio chiuso nel 1936, fino a 10 milioni:
direttori, condirettori e vice-direttori . . . » 120
altri dirigenti . . . . » 100

b) con premi ed accessori incassati nell'esercizio chiuso nel 1936, da 10 e 100 milioni:
direttori, condirettori e vice direttori generali » 200
altri dirigenti . . . . » 150

c) con premi ed accessori incassati nell'esercizio chiuso nel 1936, oltre i 100 milioni:
direttori, condirettori e vice-direttori generali » 300
altri dirigenti . . . . » 220

8° Dirigenti di agenti di assicurazione . . . . » 120

9° Dirigenti delle Esattorie Ricevitorie delle imposte dirette:

a) con un carico tributario per l'anno 1936, fino a 5 milioni . . . . » 50

b) con un carico tributario per l'anno 1936, da 5 a 100 milioni . . . . » 100

c) con un carico tributario per l'anno 1936, oltre i 100 milioni . . . . » 150

10° Dirigenti di appalti imposte consumo e tasse affini:

a) con una popolazione complessiva, fino a 100.000 abitanti . . . . » 50

b) con una popolazione complessiva, da 100.000 a 2 milioni di abitanti . . . . L. 100

c) con una popolazione complessiva, oltre 2 milioni di abitanti . . . . » 150

Art. 4.

Si autorizza l'applicazione per l'anno 1938-XVI a carico delle Aziende del credito e della assicurazione, di un contributo integrativo nella seguente misura:

1° Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale:

sull'ammontare del capitale e riserve o del patrimonio, risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936:

sul primo milione . . . . L. 500
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 300
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 100
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 20

2° Banche ordinarie, Banche popolari e banchieri:

sull'ammontare del capitale e riserve, risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936:

a) aziende con capitale e riserve fino a lire 1.000.000 . . . . » 300

b) aziende con capitale e riserve superiore a 1 milione:

sul primo milione . . . . » 350
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 250
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 150
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 10

3° Casse di risparmio ed Enti equiparati:

sull'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi fiduciari risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936:

aziende con patrimonio e depositi:

fino a L. 5.000.000	L.	500
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000	»	900
» » 10.000.001 » » 25.000.000	»	1.800
» » 25.000.001 » » 50.000.000	»	3.600
» » 50.000.001 » » 100.000.000	»	5.400
» » 100.000.001 » » 250.000.000	»	9.000
» » 250.000.001 » » 400.000.000	»	12.600
» » 400.000.001 » » 600.000.000	»	16.200
» » 600.000.001 » » 1.000.000.000	»	18.000
oltre L. 1.000.000.000	»	36.000

4° Istituti finanziari, Istituti di credito fondiario e Istituti di credito agrario:

sull'ammontare del capitale risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso nel 1936:

a) aziende con capitale fino a 1 milione . . L. 400

b) aziende con capitale superiore a 1 milione:

sul primo milione . . . . » 400
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 200
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 50
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 200 milioni . . . . L. 25
per ogni ulteriore milione o frazione oltre 200 milioni . . . . » 10

5° Casse rurali e artigiane ed Enti ausiliari:

aziende aventi depositi fiduciari al 31 dicembre 1936 e fido concesso — durante l'anno 1936 — dagli Istituti di credito agrario, per un ammontare complessivo:

fino a L. 50.000	L.	100
da L. 50.001 a L. 100.000	»	100
» » 100.001 a » 250.000	»	300
» » 250.001 a » 500.000	»	475
» » 500.001 a » 1.000.000	»	750
» » 1.000.001 a » 2.000.000	»	1.100
» » 2.000.001 a » 5.000.000	»	1.600
» » 5.000.001 a » 10.000.000	»	2.800
oltre 10.000.000	»	5.500

6° Agenti di cambio:

agenti di cambio cui venne accertato un reddito imponibile ai fini della applicazione della imposta di R. M.

fino a L. 20.000 . . . . L. 200
oltre L. 20.000 . . . . » 300

Dette quote fisse vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1 per cento dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

7° Commissionari di borsa e cambia valute:

a) commissionari di borsa . . . . L. 330

b) cambia valute residenti sulle piazze di Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Domodossola, Firenze, Fiume, Genova, Livorno, Merano, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia e Ventimiglia . . . . » 220

c) cambia valute residenti su altre piazze . . . » 110

8° Imprese assicuratrici:

sull'ammontare dei premi ed accessori escluse le tasse, incassati nell'esercizio chiuso nel 1936:

sul primo milione	L.	1 —	per	mille
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	»	0,90	»	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 20 milioni	»	0,80	»	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 30 milioni	»	0,40	»	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 50 milioni	»	0,20	»	»
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni	»	0,15	»	»
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni	»	0,10	»	»

Minimo assoluto per ciascuna Azienda . . . . L. 100

Per la determinazione del contributo integrativo si tiene conto dei premi ed accessori annui, tanto diretti quanto indiretti, per tutti i rami esercitati, avuto riguardo per le imprese estere soltanto ai premi riflettenti il lavoro italiano e per le imprese di pura riassicurazione — sia nazionali che estere — della sola metà dei premi considerati come sopra.

9° Agenti, sub-agenti di assicurazione e agenti di credito:

a) agenti di assicurazione:

sull'ammontare complessivo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, ecc.) liquidato

dalle Compagnie mandanti al titolare della Agenzia durante l'anno 1936:

fino a L. 2.000			L.	15
da L. 2.001	a	L. 5.000	»	30
» » 5.001	a	» 15.000	»	70
» » 15.001	a	» 25.000	»	120
» » 25.001	a	» 50.000	»	240
» » 50.001	a	» 100.000	»	340
» » 100.001	a	» 200.000	»	440
» » 200.001	a	» 300.000	»	550
» » 300.001	a	» 400.000	»	650
» » 400.001	a	» 500.000	»	750
» » 500.001	a	» 750.000	»	850
» » 750.001	a	» 1.000.000	»	1.000
oltre 1.000.000			»	1.200

b) sub-agenti di assicurazione e agenti di credito:

contributo in ragione del 0,50 per cento dell'importo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi ad essi liquidato durante l'anno 1938 rispettivamente dalle Agenzie di assicurazione e dalle Aziende di credito rappresentate, con un minimo assoluto a carico di ciascun sub-agente di assicurazione o agente di credito di L. 10.

10° Esattori e ricevitori delle imposte dirette e concessionari delle tesorerie comunali:

a) per ciascuna Esattoria delle imposte dirette appaltata, con un carico tributario per l'anno 1936:

fino a L. 300.000			L.	50
da L. 300.001	a	L. 500.000	»	70
» » 500.001	a	» 1.000.000	»	150
» » 1.000.001	a	» 5.000.000	»	250
» » 5.000.001	a	» 10.000.000	»	400
» » 10.000.001	a	» 50.000.000	»	600
» » 50.000.001	a	» 100.000.000	»	2.000
» » 100.000.001	a	» 200.000.000	»	4.000
» » 200.000.001	a	» 400.000.000	»	6.000
oltre 400.000.000			»	10.000

b) per ciascuna Ricevitoria delle imposte dirette appaltata, con un carico tributario per l'anno 1936:

fino a L. 50.000.000			L.	500
da L. 50.000.001	a	L. 100.000.000	»	2.000
» » 100.000.001	»	» 200.000.000	»	3.000
» » 200.000.001	»	» 400.000.000	»	4.000
oltre 400.000.000			»	5.000

c) per ciascuna Tesoreria comunale che non sia assunta in appalto con lo stesso contratto della locale Esattoria delle imposte dirette . . . . L. 50

Per carico tributario, agli effetti di cui sopra, si intende l'ammontare complessivo dei ruoli dati in riscossione alle singole Ricevitorie e Esattorie per imposte, tasse, sovrimposte, contributi sindacali ecc., esclusi gli aggi.

11° Appaltatori di imposte consumo e tasse affini:

a) aziende che gestiscono appalti di imposte consumo in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 5.000 abitanti				L.	90
da 5.001	a	10.000	abitanti	»	130
» 10.001	a	20.000	»	»	275
» 20.001	a	30.000	»	»	450
» 30.001	a	40.000	»	»	550
» 40.001	a	50.000	»	»	650
» 50.001	a	100.000	»	»	900
» 100.001	a	200.000	»	»	1.600
» 200.001	a	300.000	»	»	2.800
» 300.001	a	400.000	»	»	3.500
da 400.001	a	500.000	abitanti	L.	4.000
» 500.001	a	700.000	»	»	5.500
» 700.001	a	1.000.000	»	»	8.000
» 1.000.001	a	2.000.000	»	»	10.000
» 2.000.001	a	5.000.000	»	»	15.000
oltre 5.000.000				»	25.000

b) aziende che gestiscono appalti di plateatico e altre tasse affini in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 10.000 abitanti				L.	60
da 10.001	a	20.000	abitanti	»	100
» 20.001	a	30.000	»	»	150
» 30.001	a	40.000	»	»	250
» 40.001	a	50.000	»	»	300
» 50.001	a	100.000	»	»	400
» 100.001	a	200.000	»	»	600
» 200.001	a	300.000	»	»	900
» 300.001	a	400.000	»	»	1.200
» 400.001	a	500.000	»	»	1.500
» 500.001	a	700.000	»	»	1.800
» 700.001	a	1.000.000	»	»	2.500
oltre 1.000.000				»	5.000

Art. 5.

Il contributo dovuto dai produttori di assicurazione è stabilito per l'anno 1938-XVI nella misura del 0,50 per cento dell'importo delle provvigioni comunque liquidate (accreditate o corrisposte) durante l'anno 1938 a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo sulle provvigioni stesse.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni può, ove lo ravvisi necessario ed opportuno, modificare la misura e le moralità di applicazione del contributo.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione del portafoglio assicurativo italiano, nei rami furti, incendi e vetri, della Compagnia « La Fenice » nella Compagnia « Assicurazioni Generali ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Vista l'istanza della S. A. Assicurazioni Generali di Trieste per il riconoscimento di pubblico interesse della concentrazione, nella società medesima, del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia d'assicurazione « La Fenice » di Vienna, limitatamente ai rami furti, incendi e vetri;

Ritenuto che l'anzidetta concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la concentrazione nella Compagnia « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, del portafoglio assicurativo italiano della Compagnia d'assicurazione « La Fenice » con sede in Vienna, limitatamente ai rami furti, incendi e vetri, rendendosi così applicabili alla concentrazione suddetta le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in esso richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(3271)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1938-XVI.
Norme concernenti l'impiego di polvere di latte magro nella preparazione di insaccati.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Considerata la possibilità di autorizzare, senza pregiudizio per l'igiene, l'aggiunta, nella confezione di salami in genere e specialmente di quelli cotti tipo « mortadella », di polvere di latte magro;

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità (sezione IV), emesso nell'adunanza del 10 giugno 1938;

Decreta:

1. — È autorizzata l'aggiunta di polvere di latte magro nella preparazione delle carni insaccate, in misura non superiore al 4 %.

2. — Gli insaccati, in tal modo preparati, debbono portare un bollo metallico con la scritta chiara ed indelebile di « latte magro », e l'indicazione della relativa percentuale.

Detto bollo deve essere applicato nello stesso spago col quale l'insaccato è legato, e posto fra l'insaccato e gli altri bolli prescritti.

Il Governatore di Roma e i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1938-XVI.
Estensione dell'obbligo del libretto di lavoro ad alcune categorie di lavoratori (legge 10 gennaio 1935, n. 112).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente la istituzione del libretto di lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1936, col quale è stato approvato il modello del libretto professionale di lavoro previsto dalla legge stessa;

Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1936, col quale si limitava temporaneamente l'applicazione della citata legge ai lavoratori delle aziende industriali;

Ritenuta la opportunità di estendere l'obbligo di munirsi del libretto ad altre categorie di lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 4 maggio 1936, con il quale si limitava ai lavoratori occupati in aziende industriali l'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, sulla istituzione del libretto professionale di lavoro, cessa di avere effetto dal 1° settembre 1938-XVI.

Art. 2.

A partire dal 1° settembre 1938-XVI le disposizioni della legge 10 gennaio 1935, n. 112, avranno applicazione nei riguardi di tutti i lavoratori da essa considerati, fatta eccezione per i lavoratori agricoli e per quelli addetti alla coltivazione dei boschi.

Rimangono ferme le disposizioni dei decreti Ministeriali 25 febbraio e 12 agosto 1937 concernenti l'applicazione della legge suindicata nelle provincie di Asti, Benevento, Bergamo, Forlì, Lecce, Livorno, Massa Carrara, Pistoia ed Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo:

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Teramo, dell'estensione di ettari 530 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale per Spiano fino al sentiero detto « Calaturo »; detto sentiero; fosso Fagnano; mulattiera da masseria Fagnano a Colle Rocciano; fosso senza nome che nasce da Colle Rocciano e sfocia nel fiume Tordino; fiume Tordino; strada statale « 80 » del Gran Sasso d'Italia.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3209)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 27 luglio 1938-XVI.

Accettazione a favore della G.I.L. di un lascito di L. 10.000 disposto dal defunto sig. Tognali Italo di Vione (Brescia).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Visto il testamento olografo del 14 marzo 1935, del defunto sig. Tognali Italo fu Giov. Battista, in cui è disposto un lascito di L. 10.000 a favore del Comitato comunale dell'Opera Balilla di Vione (Brescia);

Considerato che l'O.N.B. è stata assorbita dalla G.I.L. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839;

Considerata l'opportunità e la convenienza per la G.I.L. dell'accettazione del lascito di cui trattasi;

In virtù dell'art. 2 del citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'accettazione del lascito di L. 10.000, come sopra disposto, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE

(3280)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 986 — Data: 11 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Botti Germano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento — Ammontare della rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7687 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7688 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 11 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Zineroni Alessandro fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 15 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Giuliani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data: 18 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Natalini Domenico fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: tre quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1293 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 16 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Zappalà Orazio fu Natale e La Ferlita Luigi fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: due certificati Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 38.100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2905)

Diffida per conversione e svincolo di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 119.

È stata chiesta la conversione e lo svincolo del certificato di rendita cons. 5 per cento n. 156852 di L. 40, intestato a Galise Nunzià o Annunziata fu Pasquale, moglie di Vietri Carmine, dom. a Montoro Inferiore (Avellino), vincolato per dote della titolare giusta atto 20 dicembre 1919 per notaio Maffei di Montoro Inferiore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1464)

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Prestito Redimibile 3,50 % (1934).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

È stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita P. R. 3,50 per cento (1934) n. 367223 di L. 6300, capitale nominale intestato a Portalupi Giordano fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Morelli Rachele Albina di Davide vedova Portalupi, domiciliata a Milano.

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Quadri di Milano 31 maggio 1937 con delega al signor Carlo Marchetti di Gaetano pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del mezzo foglio ricevute di pagamento, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi i sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1465)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 166

del 23 agosto 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,75
Francia (Franco)	51,95
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	4,88
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,96
Cecoslovacchia (Corona)	65,60
Danimarca (Corona)	4,1405
Norvegia (Corona)	4,6605
Olanda (Fiorino)	10,3925
Polonia (Zloty)	358,50
Portogallo (Scudo)	0,8431
Svezia (Corona)	4,7815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Còrona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,06
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,325
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,10
Id. Id. 5 % (1936)	92,75
Rendita 5 % (1935)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica.

Nell'elenco n. 2 per rettifiche d'intestazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1938-XVI, n. 173, il certificato n. 160 per L. 435, intestato a *Moris Renato* deve intendersi rettificato nel senso che in luogo di: «... *Obbligazione ferr.* 3% » deve leggersi: « *Obbligazione ferr.* 3 % *Vitt. Em.* ».

(3251)

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 in data 1° agosto 1938, il numero *81158* riferibile al certificato del Red. 3,50 %, intestato a Calice Mauro, deve intendersi rettificato in *811158*.

(3252)

Nell'elenco n. 2 per rettifiche d'intestazione di titoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 in data 1° agosto 1938-XVI il n. *1628* riferibile al Buono del Tesoro nov. 5% Serie III deve intendersi rettificato in *1622*.

(3253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

Si comunica che con Regio decreto 11 aprile 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1938-XVI, registro n. 6 Interno, foglio n. 182) il sig. Sartorio Marinacci è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Pescara pel triennio 1938-40 in sostituzione del sig. dott. Federico D'Alfonso.

(3250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di scolo e bonifica « Borsea e Luoghi superiori » in provincia di Rovigo.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 18 agosto 1938-XVI, n. 4522, è stato approvato, con alcune modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di scolo e bonifica Borsea e Luoghi superiori, con sede in Rovigo, deliberato nella adunanza generale dei consorziati del 13 febbraio 1938-XVI.

(3211)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares di Vittoria (Ragusa).

Nella seduta del 16 agosto 1938-XVI tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares di Vittoria (Ragusa), il comm. dott. Giovanni Leni di Spadafora è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3287)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a 31 posti di vice segretario contabile (gruppo B, grado 11°) nel ruolo centrale-provinciale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 19 del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327;

Visto il R. decreto 17 maggio 1938-XVI, n. 807, che apporta modificazioni al citato articolo 19;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore, per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Viste le tabelle allegate al suindicato R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, dei nuovi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visti l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e l'art. 2, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929-VII, col quale sono determinati gli assegni da corrispondersi al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1927, n. 1033;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per le esigenze del servizio amministrativo contabile negli Uffici provinciali dipendenti dal Ministero, un concorso per titoli e per esami a 31 posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°) nel ruolo dei segretari contabili (gruppo *B*), tra il personale non di ruolo in servizio al 22 febbraio 1937-XV (data del R. decreto n. 327 citato nelle premesse) presso gli Ispettorati agrari compartimentali e, in genere, tra il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e quello appartenente alle Cattedre ambulanti di agricoltura, non avente rapporto stabile di servizio.

Può, altresì, partecipare al concorso il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato appartenente al gruppo *C*, che sia fornito di uno dei titoli di studio prescritti per il presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo d'età, ma non può essere ammesso chi, alla data del presente decreto, non abbia raggiunto il 18° anno di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documeti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

Le domande devono indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo, dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

b) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di maturità classica o scientifica o magistrale, ovvero diploma rilasciato da un istituto medio di secondo grado, regio, pareggiato o parificato, di ragioniere e perito commerciale o di geometra;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai femminili. L'iscrizione non è richiesta per mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O.I. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, dovrà a corredo del certificato, produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito fascista sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Ministro Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

g) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare, ovvero, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'A. O. o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure, con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

l) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., dei P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) rapporto informativo sul servizio prestato dal candidato dalla data di assunzione rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà anche certificare che il candidato trovavasi in servizio il 22 febbraio 1937-XV.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso è peraltro riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente bando.

Data l'assoluta necessità di ripartire il contingente dei posti messi a concorso fra i singoli uffici provinciali, in proporzione delle rispettive esigenze, i concorrenti dovranno espressamente dichiarare nelle domande di essere pronti ad accettare qualsiasi residenza.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Per altro, è riservata ai candidati la facoltà di esibire, oltre il termine prescritto dal presente bando ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno indicati. Esso consterà di tre prove scritte ed una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà composta da un direttore generale del Ministero, presidente, da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°, da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 6°, da due professori o cultori di discipline previste nel programma di esame, opportunamente scelti.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termine del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981 a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 12.

La nomina dei vincitori del concorso avrà luogo in corrispondenza alla disponibilità dei posti esistente nel ruolo dei segretari contabili di gruppo *B* ed, eventualmente, in corrispondenza alle vacanze che si determineranno successivamente nel detto ruolo e che non siano da devolvere ad assorbimento di soprannumeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del ruolo dei segretari contabili di gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, ai sensi del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Agli assunti in prova, che provengano da altri ruoli di personale statale, saranno corrisposti, se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prova scritta.

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

3. Nozioni di economia generale e corporativa, di scienza delle finanze e di statistica.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte;

2. Nozioni di diritto amministrativo, civile (esclusi i diritti di famiglia e di successione), commerciale (soltanto: società, cambiale e fallimento), costituzionale e corporativo;

3. Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(3174)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 9 posti di alunno d'ordine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il risultato degli esami scritti e orali del concorso a 9 posti di alunno nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI (autorizzato dall'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 29 ottobre 1937, n. 1908-1.3.1.3.1.);

Ritenuto regolare il procedimento degli esami stessi;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706; il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172; il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato nelle premesse:

1° Sernaglia Paziente, con voti 17,10 su 20, coniugato con prole.
2° Filippone Mezzopreti Gomez Antonio, con voti 17 su 20, inscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
3° Casini Emilio, con voti 15,90 su 20, in servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di due anni anteriormente alla data del 4 febbraio 1937.
4° Caizzi Giuseppe, con voti 15,75 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
5° Grazzini Benedetto, con voti 15,70 su 20.
6° Grasso Pasquale, con voti 15,55 su 20, ex combattente.
7° Agostini Corrado, con voti 15,50 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia stessa.
8° Ventimiglia Giuseppe, con voti 15,50 su 20, ex combattente.
9° Accoroni Fabio, con voti 15,45 su 20.
10° Giuliani Averardo, con voti 15,40 su 20.
11° Galliano Isidoro, con voti 15,35 su 20, precedenza perchè orfano di guerra.
12° Brienza Giulio, con voti 15,35 su 20, precedenza perchè figlio di mutilato di guerra. In servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
13° De Falco Luigi, con voti 15,35 su 20.
14° Romano Antonio, con voti 15,30 su 20, precedenza perchè coniugato con prole.
15° Migliaccio Mario, con voti 15,30 su 20.
16° Cacurri Pier Felice, con voti 15,00 su 20.
17° Palamara Rosario, con voti 14,80 su 20.
18° Trapa Giacomo, con voti 14,70 su 20.
19° Puzzanghera Ettore, con voti 14,60 su 20.
20° Giacomozzi Cesare, con voti 14,55 su 20.
21° Rinaldi Arnaldo, con voti 14,50 su 20.
22° Tripodo Domenico, con voti 14,45 su 20, precedenza perchè iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
23° Comparetti Vincenzo, con voti 14,45 su 20.
24° Accardi Domenico, con voti 14,40 su 20.
25° Barontini Mario, con voti 14,35 su 20.
26° Billi Licinio, con voti 14,30 su 20.
27° Gianelli Carlo, con voti 14,25 su 20.
28° Gaglio Antigono, con voti 14,20 su 20.
29° Giampolini Ermanno, con voti 14,10 su 20.
30° Calosso Remigio, con voti 14,00 su 20, precedenza perchè in servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
31° Mammucari Giuseppe, con voti 14,00 su 20.
32° Forgione Antonio, con voti 13,80 su 20.
33° Sclafani Francesco, con voti 13,75 su 20.
34° Fiore Emilio, con voti 13,65 su 20.
35° Padrone Giacomo, con voti 13,50 su 20, precedenza perchè in servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
36° Calabretta Antonio, con voti 13,50 su 20, precedenza perchè coniugato.
37° Mancieri Domenico, con voti 13,50 su 20.
38° Bernardini Gustavo, con voti 13,05 su 20.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1° Sernaglia Paziente, con voti 17,10 su 20, coniugato con prole.
2° Filippone Mezzopreti Gomez Antonio, con voti 17,00 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
3° Casini Emilio, con voti 15,90 su 20, in servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di due anni anteriormente alla data del 4 febbraio 1937.
4° Caizzi Giuseppe, con voti 15,75 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
5° Grazzini Benedetto, con voti 15,70 su 20.
6° Grasso Pasquale, con voti 15,55 su 20, ex combattente.
7° Agostini Corrado, con voti 15,50 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia stessa.
8° Ventimiglia Giuseppe, con voti 15,50 su 20, ex combattente.
9° Accoroni Fabio, con voti 15,45 su 20.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato.

1° Giuliani Averardo, con voti 15,40 su 20.
2° Galliano Isidoro, con voti 15,35 su 20, precedenza perchè orfano di guerra.
3° Brienza Giulio, con voti 15,35 su 20, precedenza perchè figlio di mutilato di guerra. In servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
4° De Falco Luigi, con voti 15,35 su 20.
5° Romano Antonio, con voti 15,30 su 20, precedenza perchè coniugato con prole.
6° Migliaccio Mario, con voti 15,30 su 20.
7° Cacurri Pier Felice, con voti 15,00 su 20.
8° Palamara Rosario, con voti 14,80 su 20.
9° Trapa Giacomo, con voti 14,70 su 20.
10° Puzzanghera Ettore, con voti 14,60 su 20.
11° Giacomozzi Cesare, con voti 14,55 su 20.
12° Rinaldi Arnaldo, con voti 14,50 su 20.
13° Tripodo Domenico, con voti 14,45 su 20, precedenza perchè iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma.
14° Comparetti Vincenzo, con voti 14,45 su 20.

15° Accardi Domenico, con voti 14,40 su 20.
16° Barontini Mario, con voti 14,35 su 20.
17° Billi Licinio, con voti 14,30 su 20
18° Gianelli Carlo, con voti 14,25 su 20.
19° Gaglio Antigono, con voti 14,20 su 20.
20° Giampaolini Ermanno, con voti 14,10 su 20.
21° Calosso Remigio, con voti 14,00 su 20, precedenza perchè in servizio nella Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
22° Mammucari Giuseppe, con voti 14,00 su 20.
23° Forgione Antonio, con voti 13,80 su 20.
24° Sclafani Francesco, con voti 13,75 su 20.
25° Fiore Emilio, con voti 13,65 su 20.
26° Padrone Giacomo, con voti 13,50 su 20, precedenza perchè in servizio nella Amministrazione dei LL. PP. da più di un anno.
27° Calabretta Antonio, con voti 13,50 su 20, precedenza perchè coniugato.
28° Mancieri Domenico, con voti 13,50 su 20.
29° Bernardini Gustavo, con voti 13,05 su 20.

Roma, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3259)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335;
Visto l'art. 55 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione di cui alle premesse:

		punti
1.	Rinaldini Giuseppe	19,36
2.	Gallucci Mario	19,09
3.	Fabbri Alfredo	17,04
4.	Del Santo Benedetto	15,90
5.	Filzi Aldo	15,22
6.	Bagni Luigi	15,00
7.	Tirelli Guido	14,65
8.	Demitri Pancrazio, nato il 28-8-1897, ex combattente coniug. con 2 figli	14,54
9.	Setti Alberto, nato il 15-1-1903	14,54
10.	Cantelli Walter	14,13
11.	Fatti Aldo	13,70
12.	Pace Vittorio	13,54
13.	Carani Ugo	13,43
14.	Bazzani Giuseppe	13,22
15.	Casali Giuseppe	13,06
16.	Rossi Gino	12,84
17.	Lo Jacono Antonino	12,63
18.	Zaccaria Paolo	12,16
19.	Trazzi Camillo, coniug. con 1 figlio iscritto al P. N. F. a. alla M. su Roma	11,81
20.	Amadei Renato	11,81
21.	Pari Bruno	11,59
22.	Rinaldini Gaetano, coniugato, con 1 figlio	11,36
23.	Colombini Antonio	11,36
24.	Daolio Mario	11,31
25.	Monari Aroldo	11,15
26.	Bernini Cesare	10,97
27.	Scavetta Francesco	10,90
28.	Sinigaglia Bruno	10,65
29.	Pagliari Lelio, iscritto al P.N.F. ant. alla Marcia su Roma	10,56
30.	Milanti Giovanni	10,56
31.	Bottoli Eufemio	10,45
32.	Bini Giuliano Battista	10,31
33.	Mattioli Gino	10,22
34.	Favali Iginio	10,00
35.	Neri Guglielmo	9,88
36.	Rabitti Filiberto	9,86
37.	Gabrielli Franco	9,65
38.	Casari Mario	9,54
39.	Chittolini Nino, nato il 19-9-1905	9,31
40.	Tassi Remo, nato il 28-10-1905	9,31
41.	Zanini Lino, nato il 2-11-1905	9,31
42.	De Trombetti Antonio	9,22
43.	Pancera Giuseppe	9,06
44.	Castellini Taddeo, nato il 9-1-1903	8,86
45.	Raco Giuseppe	8,86
46.	Turella Giovanni	8,63
47.	Pasquali Adolfo	8,52
48.	Carrara Ugo	8,40
49.	Schivi Temistocle	8,27
50.	Galeazzi Oreste, nato il 2-1-1907	8,18
51.	Tappainer Giacomo, nato il 13-9-1907	8,18
52.	Gandini Guido, nato il 3-9-1909	8,18
53.	Bonfiglioli Annibale	7,95
54.	Adani Olga	7,95
55.	Zanardi Angelo	7,75
56.	Panina Lino	7,50
57.	De Filippis Raffaele	7,15

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Mantova, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Vista la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova approvata con proprio decreto pari numero e data;
Ritenuto che non può farsi luogo all'assegnazione della condotta del capoluogo di Quistello (1ª condotta) perchè a seguito di deliberazione podestarile 26 gennaio 1938-XVI, n. 8, approvata con decisione della Giunta provinciale amministrativa n. 3019-18238 in data 5 luglio 1938 il servizio di assistenza sanitaria ai poveri del Capoluogo è stato affidato all'ospedale Bastasini;
Visti gli articoli 23 e 55 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335, per i posti indicati a fianco di ciascuno di essi:

1. Rinaldini dott. Giuseppe, Rovere;
2. Gallucci dott. Mario, Canneto sull'Oglio (1ª condotta);
3. Fabbri dott. Alfredo, Gonzaga;
4. Del Santo dott. Benedetto, Quistello (2ª condotta);
5. Filzi dott. Aldo, Villimpenta;
6. Bagni dott. Luigi, Rodigo (Rivalta sul Mincio);
7. Tirelli dott. Guido, Asola (2ª condotta);
8. Demitri dott. Pancrazio, Bigarello;
9. Setti dott. Alberto Acquanegra sul Chiese;
10. Cantelli dott. Walter, Casalromano;
11. Fatti dott. Aldo, Piubega.
12. Pace dott. Vittorio, Medole;
13. Carani dott. Ugo, Schivenoglia;
14. Bazzani dott. Giuseppe, Gazzuolo (2ª condotta);
15. Casali dott. Giuseppe, Solferino;
16. Rossi dott. Gino, Dosolo;
17. Lo Jacono dott. Antonino, Mariana Mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

(3097) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.